



COMUNE DI RAVENNA

Area Infanzia, Istruzione e Giovani
Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia



Servizi per l'Infanzia
0-6 anni

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE

AI NIDI E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione P.G./P.V. n. 112464/166 del 01/12/2008, esecutiva dal 16/12/2008 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale P.G./P.V. n. 156062/144 del 12/12/2013

Allegato A - Tabelle delle fasce di precedenza e dei punteggi per le domande di iscrizione ai nidi e alle scuole dell'infanzia, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione P.G. n. 25748/74 del 06/03/2012, immediatamente esecutiva.

Allegato B - Criteri, fasce di precedenza, punteggi e modalità per le domande d'iscrizione ai centri ricreativi estivi approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione P.G./P.V. n. 37185/50 del 18/02/2025, immediatamente esecutiva.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Oggetto del regolamento
- Articolo 2. Definizione dei Servizi per l'Infanzia
- Articolo 3. Coordinamento iscrizioni

CAPO II - ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA

- Articolo 4. Requisiti
- Articolo 5. Bando
- Articolo 6. Domanda
- Articolo 7. Controlli
- Articolo 8. Criteri per la formulazione delle graduatorie
- Articolo 9. Istruttoria delle domande
- Articolo 10. Approvazione delle graduatorie
- Articolo 11. Ammissioni, accettazioni e rinunce
- Articolo 12. Disposizioni relative alla graduatoria dei lattanti
- Articolo 13. Domande fuori termine
- Articolo 14. Utilizzo delle graduatorie
- Articolo 15. Coordinamento iscrizioni
- Articolo 16. Ambientamento al nido e termine per l'inizio della frequenza
- Articolo 17. Ritiri e decadenza
- Articolo 18. Trasferimenti interni
- Articolo 19. Rette di frequenza
- Articolo 20. Morosità e revoca del servizio

CAPO III - ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

- Articolo 21. Requisiti
- Articolo 22. Bando
- Articolo 23. Domanda
- Articolo 24. Controlli
- Articolo 25. Criteri per la formulazione della graduatoria
- Articolo 26. Istruttoria delle domande
- Articolo 27. Approvazione della graduatoria
- Articolo 28. Ammissioni, accettazioni e rinunce
- Articolo 29. Domande fuori termine

Articolo 30. Utilizzo della graduatoria

Articolo 31. Coordinamento iscrizioni

Articolo 32. Ambientamento alla scuola dell'infanzia e termine per l'inizio della frequenza

Articolo 33. Ritiri e decadenza

Articolo 34. Trasferimenti interni

Articolo 35. Retta di frequenza

Articolo 36 Morosità e revoca del servizio

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37. Commissione nidi e scuole dell'infanzia

Articolo 38. Abrogazione di disposizioni incompatibili

Articolo 39. Applicazione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione e l'ammissione ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali, alle sezioni di nido aggregate alla scuola dell'infanzia, allo Spazio bimbi, ed ai Centri Ricreativi Estivi (CREN e CREM).
2. Tutti i servizi educativi per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni, gestiti direttamente o tramite terzi in convenzione col Comune di Ravenna – Istituzione Istruzione e Infanzia, sono servizi formativi d'interesse pubblico che ispirano la propria funzione al pieno rispetto dei diritti previsti dalle fonti normative nazionali ed internazionali per l'infanzia.
3. Per quanto disciplinato dal presente regolamento s'intendono per nidi d'infanzia comunali sia quelli gestiti direttamente, sia quelli affidati in gestione a terzi o convenzionati con riserva di posti bimbo per il Comune di Ravenna – Istituzione Istruzione Infanzia (d'ora in avanti Istituzione). Inoltre il termine "bambini" va inteso sempre nel senso di "bambini e bambine", e il termine "fratelli" nel senso di "fratelli e sorelle".

Articolo 2. Definizione dei Servizi per l'Infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale d'interesse pubblico che concorre con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. La scuola dell'infanzia è un servizio che concorre all'educazione armonica e integrale dei bambini fino all'ingresso nella scuola primaria, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie.
3. Le sezioni di nido aggregate alla scuola dell'infanzia (sezioni primavera) sono servizi rivolti alla fascia d'età 24/36 mesi; questa sezione va intesa come una vera e propria esperienza "ponte" che consente al bambino e alle famiglie di vivere con maggiore gradualità e continuità il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia.
4. Lo Spazio Bimbi ha finalità educative e di socializzazione e offre accoglienza giornaliera ai bambini in età 12/36 mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di 5 ore giornaliere.
5. I centri estivi CREN (Centri Ricreativi Estivi Nidi) e CREM (Centri Ricreativi Estivi Materne) sono servizi rivolti ai bambini che stanno già frequentando i servizi educativi prescolastici i cui genitori sono impegnati in attività lavorativa durante i mesi di luglio e agosto. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, su proposta del Comitato di Direzione, delibera annualmente i criteri e le modalità di accesso ai servizi estivi.

Articolo 3. Coordinamento iscrizioni

1. Il Servizio Scuole per l'Infanzia si coordina con gli altri gestori di servizi per l'infanzia statali e privati per favorire una risposta più efficace alle famiglie. Tale coordinamento prevede anche l'adozione di accordi e protocolli di intesa specifici.

CAPO II - ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA

Articolo 4. Requisiti

1. Possono fare domanda d'ammissione al nido i genitori dei bambini d'età compresa fra tre e trentadue mesi riferiti al 1° settembre di ogni anno.
2. Il requisito della residenza nel comune di Ravenna di almeno un genitore costituisce titolo di precedenza rispetto ai genitori residenti in altri comuni, pur non essendo vincolante ai fini della presentazione della domanda.
3. Sono equiparati ai residenti:
 - i genitori e i loro figli non residenti nel comune di Ravenna, che hanno già presentato richiesta di residenza entro il giorno antecedente la data di apertura del bando. L'avvenuta iscrizione anagrafica viene accertata d'ufficio prima dell'inizio della frequenza;
 - i "bambini con bisogni speciali" (handicap o malattie croniche certificate) o in situazione di disagio socio familiare certificato dal Consorzio dei Servizi Sociali o enti competenti.

Articolo 5. Bando

1. Il bando, approvato con determinazione dirigenziale, comunica l'apertura delle iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali e indica:
 - a) i soggetti interessati ed i relativi requisiti;
 - b) le modalità di compilazione e presentazione della domanda nonché il relativo termine di scadenza;
 - c) i documenti necessari, l'eventuale possibilità di autocertificazione ed i controlli previsti;
 - d) l'elenco degli asili nido;
 - e) i criteri per la formulazione della graduatoria;
 - f) le modalità di assegnazione dei posti;
 - g) i termini e la modalità di comunicazione alle famiglie circa l'ammissione;
 - h) le modalità di accettazione del posto assegnato;
 - i) il calendario di apertura dei nidi e gli orari di frequenza;
 - j) le modalità di opzione tra più servizi educativi;
 - k) le modalità ed i tempi di inizio della frequenza;
 - l) le tariffe;
 - m) eventuali altre informazioni che si rendessero utili o necessarie.

Articolo 6. Domanda

1. La domanda di iscrizione va redatta esclusivamente sul modello predisposto dal Servizio competente e deve contenere tutte le informazioni, dichiarazioni, dati necessari alla formulazione della graduatoria. La domanda va sottoscritta dal richiedente che assume ogni responsabilità circa le dichiarazioni rese.
2. Può essere effettuata domanda di iscrizione indicando uno o più nidi in ordine di priorità, senza limiti rispetto al numero di opzioni. La domanda sarà presa in considerazione solo per i nidi indicati.
3. Tutto ciò che attiene alla situazione dichiarata deve essere riferito al giorno antecedente la data di apertura del bando ed è coperto da segreto d'ufficio. I dati forniti saranno rigorosamente trattati come previsto dalla legge sulla riservatezza.

Articolo 7. Controlli

1. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, le circostanze rilevanti per la collocazione in graduatoria possono essere autocertificate, ad eccezione di quelle per cui il bando richiede esplicitamente la presentazione di specifica documentazione.
2. Sulle autocertificazioni e autodichiarazioni ricevute sono effettuati controlli nell'ambito delle attività d'ufficio su segnalazione, a campione e dove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. L'ufficio preposto dovrà richiedere la produzione di documenti a conferma di quanto dichiarato. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti con conseguente decadenza del posto assegnato e collocazione in fondo alla graduatoria; incorre inoltre nelle sanzioni penali previste per false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.
3. L'Amministrazione comunale di Ravenna, al fine di assicurare l'assegnazione di benefici *economici* a quanti ne hanno effettivamente diritto, attua (anche in collaborazione con la Guardia di Finanza di Ravenna), controlli individuali su segnalazione, a campione e dove sussistano ragionevoli dubbi sulle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione ai nidi d'infanzia e la relativa applicazione agevolata delle rette di frequenza, nonché sulle situazioni che il Servizio riterrà opportuno verificare. A fronte di situazioni discordanti circa la dichiarazione ISEE, tra quanto dichiarato e quanto rilevato dalla Guardia di Finanza, si individuano le seguenti casistiche:
 - a. errori che non modificano la fascia tariffari: in tal caso si mantiene la tariffa in essere;
 - b. errori di lieve entità con variazione sulla retta mensile inferiore o uguale a € 10,00: adeguamento della retta in relazione a quanto dovuto sulla base della nuova attestazione ISEE e pagamento degli arretrati;
 - c. errori che comportano una differenza di retta di oltre € 10,00 mensili: applicazione della retta massima e pagamento degli arretrati.

Articolo 8. Criteri per la formulazione delle graduatorie

1. Le graduatorie sono strutturate secondo fasce di precedenza; all'interno di ogni fascia le domande sono ordinate in base al punteggio. Sono attribuite fasce di precedenza e punteggi alle domande d'iscrizione dei bambini secondo i seguenti criteri o condizioni di particolare complessità:
 - a) "bambini con bisogni speciali" (handicap o malattie croniche certificate);
 - b) disagio sociofamiliare certificato;
 - c) composizione del nucleo familiare;
 - d) continuità educativa;
 - e) situazione occupazionale dei genitori.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione su proposta del Comitato di Direzione approva la definizione dettagliata delle fasce e dei punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai nidi d'infanzia comunali.
3. A parità di fascia e di punteggio precede il bambino con condizione economica (ISEE) meno favorevole. Nel caso di ulteriore parità o di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, precede il bambino di età maggiore.

Articolo 9. Istruttoria delle domande

1. Le domande di iscrizione presentate entro il termine fissato annualmente dal bando sono istruite dall'ufficio preposto che, sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate, provvede alla stesura di elenchi distinti in base alle età dei bambini alla data del 1° settembre per il controllo da parte degli interessati.

Tali elenchi sono pubblicati per 15 giorni per consentire agli interessati di verificare la corrispondenza fra quanto dichiarato o certificato e l'eventuale fascia di precedenza e del punteggio loro attribuito:

- presso la sede del Servizio Scuole per l'Infanzia;
- presso le Circoscrizioni comunali;
- presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico;
- in Internet.

2. Nel caso siano riscontrate difformità con quanto dichiarato, tutti gli interessati possono presentare osservazioni o ricorsi motivati inerenti la propria posizione alla Commissione di cui all'art. 37 entro il termine stabilito dal bando. Decorso i termini per la presentazione dei ricorsi la Commissione si esprime entro 30 giorni.

Articolo 10. Approvazione delle graduatorie

1. Sulla base dei controlli effettuati e a seguito della pronuncia della Commissione sugli eventuali ricorsi, il Dirigente approva le graduatorie definitive di ammissione per lattanti, semidivezzi e divezzi.
2. La graduatoria dei lattanti viene integrata con le domande dei bambini nati dopo il termine ordinario stabilito nel bando e fino al 30 giugno.
3. Le determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie e relativa assegnazione di posti assumono carattere di atto definitivo e possono essere impugnate esclusivamente in sede giurisdizionale.

Articolo 11. Ammissioni, accettazioni e rinunce

1. I posti disponibili sono assegnati per scorrimento seguendo l'ordine delle graduatorie; le graduatorie di ammissione sono pubblicate presso il Servizio Scuole per l'Infanzia, presso le circoscrizioni comunali, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e in internet secondo le scadenze previste dal bando. I genitori devono accettare il posto per iscritto entro i termini stabiliti dal bando.
2. La mancata accettazione del posto per iscritto entro la data stabilita è considerata rinuncia al servizio con la conseguente cancellazione del nominativo dalla graduatoria.
3. La rinuncia al posto assegnato, qualunque sia il nido tra quelli richiesti, comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria.
4. In caso di mancata rinuncia entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento verrà fatturata l'intera quota fissa del mese di settembre.

Articolo 12. Disposizioni relative alla graduatoria dei lattanti

1. Per consentire ai bambini nati dopo la scadenza annua ordinaria del bando ed entro il 30 giugno l'eventuale ammissione al nido d'infanzia nell'anno scolastico di riferimento, è differita l'assegnazione di 1/5 dei posti per i lattanti.

Le domande d'iscrizione dei suddetti bambini, per cui valgono tutte le disposizioni ed i criteri disposti dal presente regolamento, devono essere presentate entro i termini previsti annualmente dal bando delle iscrizioni.

Articolo 13. Domande fuori termine

1. Le domande presentate oltre il termine indicato nel bando non sono inserite nelle graduatorie ordinarie, ma in graduatorie di riserva, formulate con gli stessi criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento, utilizzabili solo in caso di esaurimento delle precedenti.
2. Le domande relative a "bambini con bisogni speciali" (handicap o malattie croniche certificate) e di disagio socio familiare certificato, anche se presentate fuori termine ed indipendentemente dalla residenza, hanno diritto di precedenza e di inserimento anche sulle domande presentate nei termini, compatibilmente con i posti disponibili.

Articolo 14. Utilizzo delle graduatorie

1. Prima dell'inizio dell'anno scolastico sono assegnati gli eventuali posti che si sono resi disponibili a seguito di rinunce, non accettazioni, ritiri, decadenze.
2. La stessa procedura è adottata anche in corso d'anno tenendo conto che non si fanno nuovi inserimenti oltre il mese di gennaio per le graduatorie dei divezzi e oltre il mese di marzo per le graduatorie lattanti e semidivezzi, salvo circostanze particolari o casi adeguatamente documentati e valutati dal dirigente del Servizio competente.
3. Qualora nel corso dell'anno una graduatoria sia esaurita i posti disponibili sono assegnati ai bambini presenti nelle altre graduatorie. L'assegnazione dei posti può avvenire non solo seguendo l'ordine di graduatoria, ma anche ponendo in relazione l'età dei bambini da ammettere con quella dei bambini già presenti nella sezione in cui devono essere accolti e in generale con il grado di complessità del contesto educativo.
4. Qualora più fratelli siano stati ammessi in diversi servizi educativi, il trasferimento interno dei fratelli, finalizzato alla riunione in un unico servizio, precede un'eventuale nuova assegnazione.

Articolo 15. Coordinamento iscrizioni

1. I bambini che sono stati ammessi a frequentare servizi educativi privati convenzionati con l'Istituzione, sono cancellati dalle graduatorie per l'anno scolastico di riferimento. Possono presentare domanda di trasferimento per l'anno scolastico successivo ai sensi dell'art. 18.

Articolo 16. Ambientamento al nido e termine per l'inizio della frequenza

1. Per i bambini ammessi al nido fin dall'inizio dell'anno scolastico la frequenza deve iniziare entro il mese di ottobre; per i bambini inseriti ad anno scolastico avviato il Servizio comunica i termini e le modalità per l'avvio della frequenza.
2. Eventuali proroghe della data d'inserimento, dovute a eccezionali motivi familiari o di salute possono essere concesse dal Dirigente del Servizio, su istanza motivata del richiedente. L'inserimento può essere ritardato per un periodo massimo di tre mesi.

Articolo 17. Ritiri e decadenza

1. Il ritiro dal nido di infanzia frequentato può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, previa comunicazione scritta di rinuncia al servizio, da parte del genitore del bambino o di chi ne esercita la potestà.
2. I bambini che restano assenti per oltre 30 giorni consecutivi dal nido d'infanzia decadono dall'assegnazione del posto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente del Servizio competente su istanza motivata del richiedente.
3. E' inoltre prevista la decadenza dal servizio per chi non si presenta alla data stabilita per l'inserimento senza gravi e comprovati motivi o nel caso di ricorrenti trasgressioni delle norme di funzionamento dei servizi.

Articolo 18. Trasferimenti interni

1. Per i bambini che già frequentano un nido d'infanzia può essere presentata domanda di trasferimento per l'anno scolastico successivo. Le domande di trasferimento dovranno essere presentate su apposito modulo predisposto dal Servizio, entro i termini indicati annualmente dal Servizio stesso.
2. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si applicano i criteri di cui all'art. 8.
3. La comunicazione in merito all'accoglimento o meno della domanda di trasferimento è trasmessa per iscritto al richiedente da parte del Servizio preposto. Qualora la domanda di trasferimento sia accolta diventa vincolante la nuova assegnazione per il successivo anno scolastico, nel caso di non accoglimento il bambino rimane iscritto nel nido di provenienza.
4. Non sono ammessi trasferimenti da un nido all'altro durante l'anno scolastico salvo casi di particolare gravità motivata e documentata dal richiedente su disposizione del Dirigente del Servizio.

Articolo 19. Rette di frequenza

1. La frequenza al nido d'infanzia del bambino comporta il pagamento di una retta mensile. Tale pagamento avviene secondo le modalità comunicate dal Servizio Scuole per l'Infanzia.
2. La retta mensile è stabilita in base alla situazione economica familiare (indicatore ISEE dedotto dalla relativa certificazione in periodo di validità). E' attribuita la retta massima a coloro che non presentano il modello ISEE nei termini previsti dal bando di iscrizione o dalle relative comunicazioni inviate dal Servizio competente.
3. Qualora il nucleo familiare del bambino versi in una situazione d'indigenza o di grave disagio socioeconomico può essere richiesto l'esonero al Consorzio per i Servizi Sociali, che delibera in merito.
4. Qualora la situazione economica del nucleo familiare si modifichi rispetto a quanto riportato nella attestazione ISEE presentata gli interessati devono provvedere alla presentazione della nuova attestazione ISEE.
5. La retta mensile è composta da una quota fissa e da una quota giornaliera. La quota fissa va sempre corrisposta mentre la quota giornaliera è calcolata sulla base dei giorni di frequenza.
6. La quota giornaliera di frequenza non è addebitata durante la prima settimana di frequenza. Nel caso di inserimento ritardato, fino ad un periodo massimo di tre mesi, il pagamento della quota fissa mensile è comunque dovuto.

Articolo 20. Morosità e decadenza dall'assegnazione del posto

1. In caso di mancato o incompleto pagamento delle rette dovute, gli interessati sono diffidati a provvedere. Il soggetto addetto alla riscossione procede in base alla legislazione vigente per il recupero di quanto dovuto.
2. Qualora persistano morosità non giustificate, potrà essere disposta d'ufficio la decadenza dall'assegnazione del posto e/o la non ammissione ad altri servizi rivolti ai bambini in età 0/6 anni (avendo cura di consultare, in caso di disagio della famiglia, i competenti servizi sociali). La decadenza dall'assegnazione del posto è formalizzata dal Dirigente del Servizio con proprio provvedimento.

CAPO III - ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Articolo 21. Requisiti

1. Possono presentare domanda di ammissione alla scuola dell'infanzia i genitori dei bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, salvo diverse disposizioni normative.
2. Il requisito della residenza nel Comune di Ravenna di almeno un genitore costituisce titolo di precedenza rispetto ai genitori residenti in altri comuni pur non essendo vincolante ai fini della presentazione della domanda.
3. Sono equiparati ai residenti:
 - i genitori e i loro figli non residenti nel Comune di Ravenna, che hanno presentato richiesta di residenza entro il giorno antecedente la data di apertura del bando. L'avvenuta iscrizione anagrafica viene accertata d'ufficio prima dell'inizio della frequenza;
 - i "bambini con bisogni speciali" (handicap o malattie croniche certificate) o in situazione di disagio socio familiare certificato dal Consorzio dei Servizi Sociali o enti competenti o che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Articolo 22. Bando

1. Il bando, approvato con determinazione dirigenziale, comunica l'apertura delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e indica:
 - a) i soggetti interessati ed i relativi requisiti;
 - b) le modalità di compilazione e presentazione della domanda nonché il relativo termine di scadenza;
 - c) i documenti necessari, l'eventuale possibilità di autocertificazione ed i controlli previsti;
 - d) l'elenco delle scuole dell'infanzia;
 - e) i criteri per la formulazione della graduatoria;
 - f) le modalità di assegnazione dei posti;
 - g) i termini e la modalità di comunicazione alle famiglie circa l'ammissione;
 - h) le modalità di accettazione del posto assegnato;
 - i) il calendario di apertura delle scuole e gli orari di frequenza;
 - j) le modalità di opzione tra più servizi educativi;
 - k) le modalità ed i tempi di inizio della frequenza;
 - l) le tariffe;
 - m) eventuali altre informazioni che si rendessero utili e necessarie.

Articolo 23. Domanda

1. La domanda di iscrizione va redatta esclusivamente sul modello predisposto dal Servizio competente e deve contenere tutte le informazioni, dichiarazioni, dati necessari alla formulazione della graduatoria. La domanda va sottoscritta dal richiedente che assume ogni responsabilità circa le dichiarazioni rese.
2. Nella domanda di iscrizione possono essere indicate una o più scuole in ordine di priorità, senza limiti rispetto al numero di opzioni. La domanda sarà presa in considerazione solo per le scuole indicate.

3. Tutto ciò che attiene alla situazione dichiarata deve essere riferito al giorno antecedente la data di apertura del bando ed è coperto da segreto d'ufficio. I dati forniti saranno rigorosamente trattati come previsto dalla legge sulla riservatezza.

Articolo 24. Controlli

1. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, le circostanze rilevanti per la collocazione in graduatoria possono essere autocertificate, ad eccezione di quelle per cui il bando richiede esplicitamente la presentazione di specifica documentazione.
2. Sulle autocertificazioni e autodichiarazioni ricevute sono effettuati controlli nell'ambito delle attività d'ufficio su segnalazione, a campione e dove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. L'ufficio preposto dovrà richiedere la produzione di documenti a conferma di quanto dichiarato. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti con conseguente decadenza del posto assegnato e collocazione in fondo alla graduatoria; incorre inoltre nelle sanzioni penali previste per false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.
3. L'Amministrazione comunale di Ravenna, al fine di assicurare l'assegnazione di benefici economici a quanti ne hanno effettivamente diritto, attua (anche in collaborazione con la Guardia di Finanza di Ravenna), controlli individuali su segnalazione, a campione e dove sussistano ragionevoli dubbi sulle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione alla scuola d'infanzia e la relativa applicazione agevolata delle rette di frequenza, nonché sulle situazioni che il Servizio riterrà opportuno verificare. A fronte di situazioni discordanti circa la dichiarazione ISEE, tra quanto dichiarato e quanto rilevato dalla Guardia di Finanza, si individuano le seguenti casistiche:
 - a. errori che non modificano la fascia tariffaria: in tal caso si mantiene la tariffa in essere;
 - b. errori di lieve entità che determinano un passaggio nella fascia immediatamente successiva: adeguamento della tariffa in relazione a quanto dovuto sulla base della nuova attestazione ISEE e pagamento degli arretrati;
 - c. errori che comportano un passaggio di fascia superiore a quella immediatamente successiva: applicazione della tariffa massima e pagamento degli arretrati.

Articolo 25. Criteri per la formulazione della graduatoria

4. La graduatoria è strutturata secondo fasce di precedenza all'interno delle quali le domande sono ordinate in base al punteggio. Sono attribuite fasce di precedenza e punteggi alle domande d'iscrizione dei bambini secondo i seguenti criteri o condizioni di particolare complessità:
 - a) "bambini con bisogni speciali" (handicap o malattie croniche certificate);
 - b) disagio sociofamiliare certificato;
 - c) composizione del nucleo familiare;
 - d) maggiore età dei bambini;
 - e) continuità educativa;
 - f) situazione occupazionale dei genitori.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, su proposta del Comitato di Direzione, approva la definizione dettagliata delle fasce e dei punteggi per la composizione della graduatoria di accesso alle scuole dell'infanzia comunali.
3. A parità di fascia e di punteggio precede il bambino di età più alta.

Articolo 26. Istruttoria delle domande

1. Le domande di iscrizione presentate entro il termine fissato annualmente dal bando sono istruite dall'ufficio preposto che, sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate, provvede alla stesura di un elenco di tutte le domande pervenute. Tale elenco è pubblicato per 15 giorni per consentire agli interessati di verificare la corrispondenza fra quanto dichiarato o certificato e l'eventuale fascia di precedenza e del punteggio loro attribuito:
 - presso la sede del Servizio Scuole per l'Infanzia;
 - presso le Circoscrizioni comunali;
 - presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico;
 - in Internet.
2. Nel caso siano riscontrate difformità con quanto dichiarato, tutti gli interessati possono presentare osservazioni o ricorsi motivati inerenti la propria posizione alla Commissione di cui all'art. 37 entro il termine stabilito dal bando. Decorso i termini per la presentazione dei ricorsi la Commissione si esprime entro 30 giorni.

Articolo 27. Approvazione della graduatoria

1. Sulla base dei controlli effettuati e a seguito della pronuncia della Commissione sugli eventuali ricorsi, il Dirigente approva la graduatoria definitiva di ammissione.
2. La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e relativa assegnazione di posti assume carattere di atto definitivo e può essere impugnata esclusivamente in sede giurisdizionale.

Articolo 28. Ammissioni, accettazioni e rinunce

1. I posti disponibili sono assegnati per scorrimento seguendo l'ordine della graduatoria; la graduatoria di ammissione è pubblicata presso il Servizio Scuole per l'Infanzia, presso le circoscrizioni comunali, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e in internet secondo le scadenze previste dal bando. I genitori devono accettare il posto per iscritto entro i termini stabiliti dal bando.
2. La mancata accettazione del posto per iscritto entro la data stabilita è considerata rinuncia al servizio con la conseguente cancellazione dalla graduatoria.
3. La rinuncia al posto assegnato, qualunque sia la scuola tra quelle richieste, comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria.

Articolo 29. Domande fuori termine

1. Le domande presentate oltre il termine indicato nel bando non sono inserite nella graduatoria ordinaria ma in una graduatoria di riserva, formulata con gli stessi criteri di cui all'art.25, utilizzabile solo in caso di esaurimento della precedente.
2. Le domande relative a "bambini con bisogni speciali" (handicap o malattie croniche certificate) e disagio socio familiare certificato, anche se presentate fuori termine ed indipendentemente dalla residenza, hanno diritto di precedenza sulle domande presentate nei termini, compatibilmente con i posti disponibili.
3. Le domande relative ai bambini che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, anche se presentate fuori termine ed indipendentemente dalla residenza, hanno diritto di precedenza sulle domande presentate nei termini compatibilmente con i posti disponibili e salvo quanto previsto dal successivo articolo 30 comma 4.

Articolo 30. Utilizzo della graduatoria

1. Prima dell'inizio dell'anno scolastico sono assegnati gli eventuali posti che si sono resi disponibili a seguito di rinunce, non accettazioni, ritiri, decadenze.
2. La stessa procedura è adottata anche in corso d'anno tenendo conto che non si fanno nuovi inserimenti oltre il mese di gennaio, salvo circostanze particolari o casi adeguatamente documentati e valutati dal dirigente del Servizio competente.
3. Qualora più fratelli siano stati ammessi in diversi servizi educativi, il trasferimento interno dei fratelli, finalizzato alla riunione in un unico servizio, precede un'eventuale nuova assegnazione.
4. Per le ammissioni che avvengono al termine degli inserimenti, l'assegnazione dei posti avviene anche ponendo in relazione l'età dei bambini da ammettere con quella dei bambini presenti nella sezione in cui devono essere accolti, compatibilmente con i bambini presenti in graduatoria.

Articolo 31. Coordinamento iscrizioni

1. In caso di ammissione del bambino sia in una scuola statale sia in una scuola comunale, la famiglia dovrà specificare per iscritto la rinuncia ad uno dei due posti; nel caso in cui la famiglia non si esprima, l'ammissione alla scuola comunale decade.
2. I bambini che sono stati ammessi a frequentare scuole statali o private convenzionate con l'Istituzione sono cancellati dalle graduatorie per l'anno scolastico di riferimento in base ai termini previsti dal bando.

Articolo 32. Ambientamento alla scuola dell'infanzia e termine per l'inizio della frequenza

1. Per i bambini ammessi alla scuola dell'infanzia fin dall'inizio dell'anno scolastico la frequenza deve iniziare indicativamente entro il mese di settembre; per i bambini inseriti ad anno scolastico avviato il Servizio comunica i termini e le modalità per l'avvio della frequenza.
2. Eventuali proroghe della data d'inserimento, dovute a eccezionali motivi familiari o di salute possono essere concesse dal Dirigente del Servizio, su istanza motivata del richiedente. L'inserimento può essere ritardato per un periodo massimo di tre mesi con pagamento della quota fissa mensile.

Articolo 33. Ritiri e decadenza

1. Il ritiro dalla scuola frequentata può avvenire, in qualsiasi momento dell'anno, previa comunicazione scritta di rinuncia al servizio, da parte del genitore del bambino o di chi ne esercita la potestà.
2. I bambini che restano assenti per oltre 30 giorni consecutivi dalla scuola decadono dall'assegnazione del posto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente del Servizio competente su istanza motivata dal richiedente.
3. E' inoltre prevista la decadenza dal servizio per chi non si presenta alla data stabilita per l'inserimento senza gravi e comprovati motivi o nel caso di ricorrenti trasgressioni delle norme di funzionamento dei servizi.

Articolo 34. Trasferimenti interni

1. Per i bambini che già frequentano una scuola dell'infanzia comunale può essere presentata domanda di trasferimento per l'anno scolastico successivo. Le domande di trasferimento dovranno essere presentate su apposito modulo predisposto dal Servizio, entro i termini indicati annualmente dal Servizio stesso.
2. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si applicano i criteri di cui all'art. 25.
3. La comunicazione in merito all'accoglimento o meno della domanda di trasferimento è trasmessa per iscritto al richiedente da parte del Servizio preposto. Qualora la domanda di trasferimento sia accolta diventa vincolante la nuova assegnazione per il successivo anno scolastico, nel caso di non accoglimento il bambino rimane iscritto nella scuola di provenienza.
4. Non sono ammessi trasferimenti da una scuola comunale all'altra durante l'anno scolastico salvo casi di particolare gravità motivata e documentata dal richiedente su disposizione del Dirigente del Servizio.

Articolo 35. Retta di frequenza

1. La frequenza alla scuola dell'infanzia del bambino comporta il pagamento di una quota fissa mensile e una tariffa mensile relativa al servizio di ristorazione, modulata in relazione all'ISEE. Tale pagamento avverrà secondo le modalità comunicate dal Servizio competente.

Articolo 36. Morosità e decadenza dall'assegnazione del posto

2. In caso di mancato o incompleto pagamento delle rette dovute, gli interessati sono diffidati a provvedere. Il soggetto addetto alla riscossione procede in base alla legislazione vigente per il recupero di quanto dovuto.
3. Qualora persistano morosità non giustificate, potrà essere disposta d'ufficio la decadenza dall'assegnazione del posto e/o la non ammissione ad altri servizi rivolti ai bambini in età 0/6 anni (avendo cura di consultare, in caso di disagio della famiglia, i competenti servizi sociali). La decadenza dall'assegnazione del posto è formalizzata dal Dirigente del Servizio con proprio provvedimento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37. Commissione Nidi e Scuole dell'Infanzia

1. E' istituita la Commissione Nidi e Scuole dell'Infanzia composta da:
 - Direttore dell' Istituzione o un suo delegato in qualità di presidente;
 - Dirigente del Servizio Scuole dell'infanzia o un suo delegato;
 - un Pedagogista individuato dal Dirigente del Servizio.

Un dipendente del Servizio Scuole dell'Infanzia individuato dal dirigente svolge funzioni di segretario verbalizzante.

2. La Commissione ha il compito di decidere sui ricorsi di cui all'art. 9 e all'art. 26 per i quali può richiedere ed effettuare ulteriori accertamenti.

Articolo 38. Abrogazione di disposizioni incompatibili

1. Sono abrogati il Regolamento di ammissione agli asili nido e alle scuole dell'infanzia del Comune di Ravenna approvato con deliberazione consiliare n. 239 del 20 dicembre 2004 e gli altri atti che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 39. Applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione a partire dall'anno scolastico 2009/2010 per le iscrizioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia del Comune di Ravenna.